

Giovedì 4 ottobre 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 8
Articolo 6, comma 1

Quando si possa legittimamente **supporre** che una persona, società, impresa, istituzione o entità agisca per conto o a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati **all'allegato 1**, ma non figura nell'elenco **dell'allegato 1**, qualsiasi persona fisica o giuridica riceve dalle autorità competenti degli Stati membri **di cui all'allegato 2** la conferma scritta che detta persona, società, impresa, istituzione o entità non agisce per conto o a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati **all'allegato 1** prima di avviare attività altrimenti vietate dal presente regolamento.

Quando si possa legittimamente **sospettare** che una persona, società, impresa, istituzione o entità agisca per conto o a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati **all'allegato**, ma non figura nell'elenco **dell'allegato**, qualsiasi persona fisica o giuridica riceve dalle autorità competenti degli Stati membri la conferma scritta che detta persona, società, impresa, istituzione o entità non agisce per conto o a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati **all'allegato** prima di avviare attività altrimenti vietate dal presente regolamento.

Emendamento 9
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1

1. Per tutelare gli interessi della Comunità possono essere concesse, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, autorizzazioni specifiche o generali al fine di scongelare fondi o renderli disponibili.

1. Per tutelare gli interessi della Comunità, **che comprendono gli interessi dei propri cittadini e residenti**, possono essere concesse, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, autorizzazioni specifiche o generali al fine di scongelare fondi o renderli disponibili.

Emendamento 10
Articolo 14, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione presenta, entro un anno dalla sua entrata in vigore, un riesame del presente regolamento sulla base di una proposta motivata.

Emendamento 11
Articolo 14, comma 1 ter (nuovo)

Esso scade il 31 dicembre 2003.

3. Sicurezza generale dei prodotti ***III

A5-0313/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (C5-0298/2001 – 2000/0073(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C5-0298/2001),
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 139 ⁽²⁾),

⁽¹⁾ GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 154.

⁽²⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 109.

Giovedì 4 ottobre 2001

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 63 ⁽¹⁾),
 - vista la sua posizione in seconda lettura ⁽²⁾ sulla posizione comune del Consiglio ⁽³⁾,
 - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2001) 376 – C5-0297/2001),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
 - visto l'articolo 83 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0313/2001),
1. approva il progetto comune;
 2. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 265.

⁽²⁾ «Testi approvati» del 16.5.2001, punto 8.

⁽³⁾ GU C 93 del 23.3.2001, pag. 24.

4. Consiglio europeo straordinario – Bruxelles, 21 settembre 2001

B5-0666, 0668 e 0674/2001**Risoluzione del Parlamento europeo sulla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 21 settembre 2001 a Bruxelles**

Il Parlamento europeo,

- viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 21 settembre 2001 a Bruxelles e le dichiarazioni rese in plenaria il 3 ottobre 2001 dalla Commissione e dal Consiglio in merito ai risultati del vertice,
- viste le conclusioni del Consiglio «giustizia e affari interni» del 20 settembre 2001 e del Consiglio ECOFIN del 21 settembre 2001,
- vista la dichiarazione comune dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea, della Presidente del Parlamento europeo, del Presidente della Commissione e dell'Alto Rappresentante per la PESC del 14 settembre 2001 sugli attacchi terroristi contro il World Trade Center e il Pentagono e considerando l'enorme numero di vittime e le conseguenze di ampia portata sulla sicurezza dei cittadini,
- vista la risoluzione 1386 (2001) del Consiglio di Sicurezza del 12 settembre 2001, nella quale il Consiglio condanna in modo inequivocabile tali atti e conferma la sua disponibilità a compiere ogni passo necessario per reagire all'attacco dell'11 settembre 2001 e combattere ogni forma di terrorismo in conformità delle competenze che la Carta gli attribuisce,
- vista la risoluzione 1269 (1999) del Consiglio di Sicurezza del 12 settembre 1999 che condanna ogni atto di terrorismo, a prescindere dal motivo, dal luogo e dall'autore, e riafferma che la repressione del terrorismo internazionale, compreso quello in cui siano coinvolti Stati, rappresenta un contributo essenziale al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,